

## SCHEMA DI CONVENZIONE

**OGGETTO: CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE – CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA AVIS (PALESTRA DEL BASKET) E CAMPO POLIVALENTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AOSTA**

Il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato in ragione degli esiti dell'istruttoria di co-progettazione.

In data odierna \_\_\_\_\_, in Aosta (AO), per via telematica,

### TRA

- il **COMUNE di AOSTA**, C.F. 00120680079 e P.I. 00040890071, con sede in piazza E. Chanoux n. 1, rappresentato (ai sensi dell'art. 56 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 110 del 27.06.2001 e ss. mm. ii.), dalla dr.ssa. Annamaria TAMBINI, Dirigente dell'Area A5 del Comune di Aosta, in virtù del Decreto del Sindaco n. 19 del 28.06.2021, presso la cui sede è domiciliata per ragioni d'ufficio, la quale interviene esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio, nella sua qualità di Responsabile dell'Area amministrativa in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 16.02.2024 ad oggetto "Area A5 - Servizio Manifestazioni e Sport - Approvazione indirizzi per l'indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di ETS disponibili all'attività di co-progettazione del servizio di gestione degli impianti sportivi Palestra Avis (Palestra basket) e Campo polivalente di proprietà del Comune di Aosta e progetto di massima", di seguito per brevità "**Ente procedente**"

### E

- l'**ENTE DEL TERZO SETTORE** \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP .....), P. IVA \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritto al RUNTS al n. di Registro \_\_\_\_\_, di seguito per brevità "**Ente co-progettante**" e/o "**Enti co-progettanti**"

**COME SINGOLO**

OPPURE

**COME MANDATARIA/CONSORZIATA CAPOGRUPPO**

OPPURE

**COME MANDANTE del raggruppamento:**

**Già costituito** come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all'atto pubblico in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di repertorio ricevuto dal notaio Dr. \_\_\_\_\_ o da scrittura privata autentica registrata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_.

## PREMESSO CHE

- 1) con apposita analisi economico-finanziaria approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 23.11.2023, le strutture sportive oggetto della presente Convenzione, sono state classificate come **prive di rilevanza economica** *“nel senso che, in assenza di contribuzione pubblica e dati i vincoli posti dall’Amministrazione in merito all’utilizzo per finalità sportive e scolastiche degli spazi, non sarebbe possibile per un operatore economico coprire interamente i costi con i ricavi.”*
- 2) in questi anni l’Amministrazione comunale sta promuovendo e realizzando forme innovative di gestione delle strutture sportive che responsabilizzino i concessionari, sollevando il più possibile il Comune dagli adempimenti relativi alla gestione diretta degli impianti;

## RICHIAMATI

- l’art 118, comma 4, della Costituzione, laddove statuisce che i *“comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- l’art. 11, comma 1 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all’interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l’art. 3 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale i *“comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- l’art. 8 del D. Lgs 267/2000, ove afferma che i *“comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale”*;
- il d.p.c.m. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che, per valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali;
- l’art. 10 della legge Regionale Valle d’Aosta 4 agosto 2006, n. 18, che stabilisce che *“qualora gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi di cui abbiano la disponibilità, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”*;
- la Deliberazione n. 32 del 20.01.2016 dell’ANAC;
- il D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che richiede a tutte le Pubbliche Amministrazioni di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. In particolare, l’art. 55 CTS individua una serie di istituti specifici che

valorizzano ed agevolano la convergenza tra la PA e i Soggetti del Terzo Settore (ETS), tra i quali la “co- progettazione”, finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione;

- il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;
- il Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale sono adottate apposite linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore;
- il vigente “*Regolamento per l’utilizzo degli impianti Sportivi comunali*”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 25.05.2022 che, al Titolo V rubricato “Ricorso a procedure di co-programmazione e co-progettazione”, art. 24, prevede che “*In linea con i recenti interventi normativi, il Comune di Aosta promuove nel settore dello Sport e per la gestione degli impianti sportivi, ove possibile, gli istituti della co-programmazione e co-progettazione disciplinati dall’art. 55 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*”.

### **CONSIDERATO CHE**

1. la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 26 del 16.02.2024 ad oggetto “*Area A5 - Servizio Manifestazioni e Sport - Approvazione indirizzi per l’indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di ETS disponibili all’attività di co-progettazione del servizio di gestione degli impianti sportivi Palestra Avis (Palestra basket) e Campo polivalente di proprietà del Comune di Aosta e progetto di massima*”, ha disposto di attivare una procedura pubblica di co-progettazione con l’Ente/Enti interessato/i del Terzo Settore per addivenire alla definizione e alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento per la gestione in co-progettazione degli impianti sportivi in oggetto, procedendo a tal fine all’approvazione degli indirizzi e del progetto di massima con annessi Piani economico-gestionali;
2. con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in attuazione del provvedimento di Giunta predetto, il Dirigente competente ha indetto l’istruttoria pubblica per la co-progettazione delle strutture in argomento mediante approvazione e successiva pubblicazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e dei relativi allegati;
3. l’Avviso in parola ha disciplinato le fasi e le modalità del procedimento, che si conclude con la redazione e stipula della presente Convenzione, con la quale vengono definiti i reciproci impegni assunti dal Comune e dall’Ente/Enti selezionato/i, che potranno essere integrati e/o modificati alla luce dei nuovi bisogni emersi nel limite del quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto;
4. l’Ente/Enti co-progettante/i ha/hanno manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del presente atto.

### **RILEVATO CHE**

la verifica effettuata d’ufficio nei confronti degli ENTI selezionati \_\_\_\_\_, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ha dato esito positivo.

Tutto ciò premesso e da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La co-progettazione è finalizzata alla gestione condivisa di interventi per la nuova gestione degli impianti sportivi Palestra AVIS (palestra del basket) e Campo polivalente di proprietà comunale identificati in 2 lotti distinti e separati.

### **ART. 2 – DURATA DEL PARTENARIATO**

La convenzione ha la durata della stagione sportiva 2024-2025, a decorrere dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo della gestione in caso di esito positivo della sperimentazione per la stagione sportiva successiva, a seguito di valutazione congiunta tra Comune e gli Enti selezionati, di cui verrà redatto apposito verbale, circa il complessivo stato di attuazione del progetto e i risultati conseguiti, nonché le ulteriori ragioni di opportunità e convenienza.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Sono a carico degli Enti selezionati tutte le spese che si renderanno necessarie per la stipula della Convenzione nonché ogni altra spesa alla stessa accessoria e conseguente.

### **ART. 3 – RAPPORTI TRA LE PARTI**

Le parti si impegnano reciprocamente a uniformare i propri comportamenti, nelle relazioni derivanti dalla presente Convenzione, al generale principio di correttezza e buona fede nonché a condurre una gestione condivisa dell'impianto in oggetto.

### **ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa, si impegna a:

- mettere a disposizione, dal momento della sottoscrizione del presente atto, gli impianti sportivi in oggetto nello stato di fatto in cui si trovano;
- mettere a disposizione le proprie risorse, così come indicate nell'Avviso pubblico, mediante un contributo a copertura delle spese per il riscaldamento nella misura indicativa di € 7.674,00 per la Palestra AVIS (Palestra del basket) e di € 10.000,00 per il Campo Polivalente, per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della co-progettazione;
- sostenere le proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
- vigilare e verificare la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale, sia per la parte di propria attuazione sia per la parte degli enti co-progettanti.

### **ART. 5 – IMPEGNI DEL/DEGLI ENTE/I SELEZIONATO/I**

L'Ente /gli Enti selezionato/i, per realizzare i servizi/interventi specifici oggetto della co-progettazione, si impegna/no a:

- mettere a disposizione risorse monetarie - proprie o autonomamente reperite - e non monetarie (risorse umane, volontariato, ecc.), così come previsto dall'Avviso Pubblico, necessarie per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento,

miglioramento o potenziamento della struttura dal/dai medesimo/i proposto/i, nonché per le spese per arredi, attrezzature e altri materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività e più in generale per le spese di manutenzione ordinaria. Solo con riguardo alle spese di riscaldamento è prevista una contribuzione nella misura minima indicativa sopra indicata, come da quadro economico-gestionale illustrato all'art. 5 dell'Avviso Pubblico di co-progettazione;

- mettere a disposizione eventuali risorse provenienti da bandi e progetti cui il RTI come proponente ovvero come soggetto risultante dal percorso di co-progettazione potrebbe accedere proprio in quanto titolare di un progetto definitivo più ricco ed articolato di quello in fase di proposta nonché le risorse provenienti dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi offerti;
- sviluppare le proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, nei limiti del valore economico del contributo massimo comunale e della propria partecipazione;
- sviluppare e condividere con il Comune l'esecuzione dei servizi/interventi oggetto degli elaborati progettuali, secondo le linee guida individuate negli stessi e con le modalità operative che verranno concordate con l'ente pubblico nelle sessioni di co-progettazione;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy e di tutte le disposizioni di legge relative all'utilizzo di volontari e collaboratori;

## **ART. 6 – QUADRO ECONOMICO-GESTIONALE**

Il valore economico complessivo per la co-progettazione della gestione degli impianti sportivi comunali Palestra AVIS (palestra del basket) e Campo Polivalente identificati in 2 lotti distinti oggetto del medesimo Avviso pubblico per il periodo del progetto relativo alla stagione sportiva 2024-2025 è stimato in:

<b>LOTTI</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>
Palestra Avis (palestra basket)	Euro _____
Campo Polivalente	Euro _____

Il valore economico è stato calcolato sulla base del prospetto dei costi gestionali, in parte effettivi ed in parte stimati, riportati nei Piani economico-gestionali che si allegano.

Nei Piani predetti è, altresì, evidenziato il disavanzo gestionale atteso dalla gestione, ovvero sia la quota di costi che si stima non sarà coperta dai proventi generati dalla gestione nei confronti dell'utenza. Tale disavanzo, che in questa fase è solo una stima mentre il calcolo puntuale verrà eseguito in sede di co-progettazione basandosi sui progetti di gestione presentati dal partecipante, dovrà essere finanziato con risorse:

A) monetarie - proprie o autonomamente reperite - e non monetarie (risorse umane, volontariato, ecc.) messe a disposizione dal soggetto selezionato;

B) monetarie messe a disposizione dal Comune a titolo di copertura delle spese per il riscaldamento della struttura nella misura indicativa riportata nella tabella sottostante;

C) provenienti da bandi e progetti cui il RTI come proponente ovvero come soggetto risultante dal percorso di co-progettazione potrebbe accedere;

D) provenienti dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi offerti.

Saranno in capo al soggetto selezionato le ulteriori risorse monetarie e non monetarie (es. conferite in natura) necessarie per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento, miglioramento o potenziamento della struttura dallo stesso proposte, nonché le spese per arredi, attrezzature e altri materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività e più in generale le spese di manutenzione ordinaria, fatto salvo quanto sopra previsto per le spese di riscaldamento e fatti salvi eventuali accordi che potranno essere definiti in sede di co-progettazione sulla base dei progetti presentati e degli eventuali elementi/problematiche che emergeranno nel corso dei tavoli.

Saranno invece a carico del Comune eventuali costi di manutenzione straordinaria sulle strutture oggetto di affidamento con le modalità e nei termini che saranno definiti nei tavoli di co-progettazione.

Il progetto di massima, che si allega, presenta, pertanto, il seguente quadro economico-gestionale complessivo distinto per lotti separati:

Partecipazione indicativa del Comune	% sul totale delle spese di riscaldamento	Partecipazione attesa del soggetto partner
[---]	[---]	[---]

La "partecipazione attesa del soggetto partner" è stata calcolata come il differenziale tra il disavanzo complessivo stimato dalla gestione nel periodo oggetto di affidamento, al netto della quota di partecipazione (indicativa) del Comune a copertura delle spese di riscaldamento, come meglio dettagliato nei citati Piani economico-gestionali.

Le quote di partecipazione del Comune sono indicative e saranno oggetto di esame e discussione durante i tavoli di co-progettazione in funzione del progetto di gestione che verrà definito e dell'interesse dell'Amministrazione, fermo restando che in ogni caso deve essere prevista una forma di contribuzione da parte degli Enti Co-progettanti nell'ottica di una gestione non economica dei servizi offerti.

Qualora gli importi economici di proventi e costi rendicontati a consuntivo evidenzino un disavanzo gestionale inferiore alle previsioni che saranno definite nel piano gestionale all'esito dei tavoli di co-progettazione (anche in ragione delle maggiori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione ovvero ai minori costi che lo stesso sia riuscito ad ottenere grazie a una gestione efficiente degli impianti), l'importo a carico del Comune potrà subire riduzioni al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra la partecipazione dell'Amministrazione e quella del soggetto co-progettante, risultante dai Piani Economico-Gestionali, che deve restare invariata, salvo modifiche dell'accordo di co-progettazione stabilite tra le parti e debitamente motivate.

Qualora invece i prezzi dell'energia dovessero attestarsi sui valori elevati osservati nel corso del 2022, il Comune potrà valutare di aumentare la propria quota di contribuzione alla copertura dei costi nel rispetto delle percentuali di proporzionalità definite in sede di co-progettazione.

Potranno, altresì, essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e da parte di associazioni sportive o di volontariato ecc. che vengano ad accordi con l'ente selezionato attraverso protocolli resi noti all'amministrazione e, in caso affermativo, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione. Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante nel corso delle attività di cui alla fase B), contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra il Comune e il soggetto co-progettante, salvo il caso in cui, grazie a eventuali maggiori proventi dalla compartecipazione, la quota di contribuzione del Comune risultasse maggiore rispetto al disavanzo gestionale. In tale ultimo caso, la quota di contribuzione del Comune verrà ridotta in modo da permettere il solo mantenimento, al massimo, del pareggio tra ricavi e costi gestionali.

Potranno, altresì, essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e da parte di associazioni sportive o di volontariato ecc. che vengano ad accordi con l'ente selezionato attraverso protocolli resi noti all'amministrazione e, in caso affermativo, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione. Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante nel corso delle attività di cui alla fase B), contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra il Comune e il soggetto co-progettante, salvo il caso in cui, grazie a eventuali maggiori proventi dalla compartecipazione, la quota di contribuzione del Comune risultasse maggiore rispetto al disavanzo gestionale. In tale ultimo caso, la quota di contribuzione del Comune verrà ridotta in modo da permettere il solo mantenimento, al massimo, del pareggio tra ricavi e costi gestionali.

## **ART. 7 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE SULLE SPESE DI RISCALDAMENTO**

L'Ente selezionato presenterà al Comune periodiche rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto le attività svolte e i relativi costi, secondo le seguenti tempistiche e modalità concordate in sede di co-progettazione: \_\_\_\_\_.

Il contributo del Comune di Aosta alle spese di riscaldamento, erogato nella forma della copertura diretta delle spese, è stimato nella partecipazione massima di € \_\_\_\_\_ per la Palestra AVIS (Palestra del basket) e di € \_\_\_\_\_ per il Campo Polivalente definita sul totale delle spese in questione nel corso dei tavoli di co-progettazione.

L'eccedenza rispetto al contributo comunale prestabilito sarà fatturata dal Servizio Manifestazioni e Sport – Ufficio Sport sotto forma di rimborso a carico dell'Ente Partner per i costi anticipati dal Comune nei limiti della partecipazione massima dell'Ente selezionato anch'essa definita in sede di co-progettazione.

La quantificazione del contributo comunale da liquidare per le spese di riscaldamento sarà calcolata, come detto nei limiti della partecipazione massima stabilita nel corso dei tavoli a partire dalla quota indicativa stimata nei Piani economico-gestionali allegati al Progetto di massima, con eventuali riduzioni o aumenti laddove gli importi economici di proventi e costi rendicontati a consuntivo evidenzino un disavanzo gestionale rispettivamente inferiore o superiore alle previsioni originarie.

#### **ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Ente selezionato si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, in relazione alle attività dallo stesso espletate per la realizzazione di quanto previsto nel progetto e definito per la parte di sua competenza in sede di co-progettazione.

A copertura dei rischi del servizio, l'Ente partner dichiara di aver sottoscritto, ovvero di impegnarsi, entro la data di avvio della gestione, a sottoscrivere e a consegnare in copia al Comune apposita polizza assicurativa contro i rischi RCT e RCO, sulla base dei parametri definiti di comune accordo tra le parti in sede di co-progettazione.

L'Ente partner si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

Inoltre, a garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione, l'Ente partner ha costituito una cauzione di Euro \_\_\_\_\_ a mezzo di \_\_\_\_\_.

La garanzia sarà progressivamente svincolata di pari passo con l'avanzamento delle attività progettuali, previa verifica di conformità rispetto agli impegni convenzionalmente assunti.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Ente selezionato si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.i.i, nella consapevolezza della risoluzione di diritto della presente convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti.

#### **ART. 10 – EVENTUALI INADEMPIMENTI E SANZIONI**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente Convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre al disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti assegnando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni, con contestuale invito alla tempestiva sanatoria delle inadempienze.

Qualora l'ente co-progettante non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dall'ente partner, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell'arco di 90 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio;

Il termine di pagamento della penalità da parte dell'ente partner viene indicato nel provvedimento di sanzione.

#### **ART. 11 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

Costituisce motivo di risoluzione della convenzione la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore da parte del/degli Ente/i selezionato/i.

L'Amministrazione Comunale potrà:

- revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;
- revocare la convenzione per gravi e ripetute irregolarità e/o inadempimenti nell'esecuzione delle attività pattuite in convenzione, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni;
- dichiarare la decadenza della convenzione, previa diffida a adempiere entro un congruo termine, anche per una sola delle seguenti cause:
  - a) scioglimento dell'Ente selezionato ovvero quando si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione delle sue capacità tecnico finanziarie o patrimoniali;
  - b) condanna degli amministratori o legali rappresentanti dell'Associazione comportante esclusione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione Comunale.

In ogni caso, l'amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla sottoscrizione della Convenzione per motivi di interesse pubblico. In tal caso gli enti partecipanti non potranno vantare diritti o pretese per effetto della mancata sottoscrizione della Convenzione.

Sempre per motivi di pubblico interesse, il Comune potrà revocare in qualsiasi momento la Convenzione concedendo congruo termine per la riconsegna dell'immobile oggetto di co-progettazione e per la liberazione dei locali.

Da ultimo, la presente Convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.

#### **ART. 12 - ISPEZIONI E CONTROLLI**

Allo scopo di poter constatare l'effettivo e adeguato svolgimento del servizio e la corretta gestione dell'impianto sportivo oggetto di co-progettazione, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno dello stesso in qualunque tempo, allo scopo di accertare il rispetto dell'uso pubblico ed in generale l'osservanza degli impegni derivanti dalla presente Convenzione e dalle norme di legge;

L'Ente selezionato si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni a tal fine richieste dal Comune.

#### **ART. 13 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE**

Avverso gli atti della presente procedura e per la definizione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere in relazione all'interpretazione della presente Convenzione può essere proposto ricorso al TAR per la Regione Autonoma Valle d'Aosta nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

#### **ART. 14 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico del/degli Ente/i selezionato/i.

#### **ART. 15 – NORME FINALI E PRIVACY**

Le parti contraenti, di comune accordo, dichiarano, sottoscrivendo la presente convenzione, di accettare integralmente il contenuto degli allegati in esso richiamati.

Per la stipula della presente convenzione e la sua esecuzione è richiesto all'Ente co-progettante di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste. In difetto, non sarà possibile procedere alla stipula della presente Convenzione.

Ai sensi degli 5 artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo", allegata al presente avviso.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) del Comune di Aosta è contattabile all'indirizzo di posta elettronica [dpo@comune.aosta.it](mailto:dpo@comune.aosta.it).

Il Responsabile esercente le funzioni della titolarità è individuato nel Dirigente.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Aosta assegnati al Servizio Manifestazioni e Sport – Ufficio Sport.

Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Ente co-progettante selezionato attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003.

#### **Allegati:**

- Progetto di massima con Piano economico-gestionale.